

&

COORDINAMENTO ETICO NAZIONALE CAREGIVERS

Via Delle Eriche, 38 – PISA Tel. 05030022 cell. 3273245692 – Mail g.mannini@aduc.it

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Livorno
Sede

P.c. Ai. Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Toscana
All' Assessore regionale al DIRITTO alla SALUTE
Al . Direttore generale Asl 6 Livorno
Al. Direttore della Società della Salute
Al. Sig. Sindaco del Comune di Livorno
Al Sindaco di Rosignano M.mo

Oggetto: Violazione obbligo di garantire la piena e immediata attuazione dei LEA a favore di disabili in condizione di gravità e Anziani non autosufficienti, negando o ritardandone l'applicazione con pressioni psicologiche, cattive o inesatte informazioni

PREMESSO

Che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario Nazionale, tramite la regione, è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia;

che a loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati;

che per detti obblighi essendo previsti dai LEA, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio di Stato;

che l'obbligo dell'attuazione dei LEA da parte del Servizio sanitario Nazionale e dei Comuni è sancito dall'articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

che gli obblighi di cui sopra sono stati appena confermati anche dalla sentenza n. 694/11 del TAR della Toscana che ha condannato Comune, ASL di Pistoia e Regione Toscana a garantire al paziente il diritto alla libera scelta del luogo di cura e al finanziamento pubblico dei L.E.A. con la copertura integrale della quota sanitaria da parte del SSN.

Le ASL, quindi, non possono in nessun caso negare il ricovero in una RSA degli anziani cronici non autosufficienti con l'obbligo di farsi carico del pagamento della quota sanitaria;

Che a sua volta la Società della Salute, deve fornire le prestazioni socio-assistenziali ad integrazione degli interventi sanitari;

che sulla questione, il 18 maggio nell'aula del Consiglio comunale di Livorno, si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni permanenti "sociale" e "Garanzia e Controllo" nel corso

della quale il sottoscritto ha chiesto al Dott. Bencini: “Quanti sono gli anziani malati in lista di attesa per essere ricoverati in RSA?” Nessuno! È stata la pronta e decisa risposta del massimo Dirigente della Istituzione Servizi alla persona del comune di Livorno (!?) che nonostante la normativa e l’affermazione dei responsabili del settore, le scriventi associazioni da alcuni mesi si sono occupate e si stanno occupando di situazioni che la malattia grave dell’anziano rende drammatiche, ma che rischiano di sfociare in tragedia per l’inaccettabile comportamento di coloro che, in collaborazione con il dott. Bencini (assistenti sociali e commissione UVM), violando costantemente le norme sopra richiamate, negano di fatto il diritto alle cure a questi soggetti socialmente fragili.

Nello specifico succede che

- a) – il sig. Sulogoj Francesco, vive dal 1991 da quando si è separato. Già colpito da vari infarti, un ictus ed un tumore, nel mese di aprile ha avuto un altro ictus che gli ha fatto perdere definitivamente la funzionalità di un braccio e degli arti inferiori. Ricoverato d’urgenza in ospedale, una volta risolta l’emergenza è stato inviato in un reparto di “stallo” in attesa, vista la sua palese “non autosufficienza” di un ricovero in una RSA.

Alle sue dimissioni, l’assistente sociale Giovanna Gifuni, che in attuazione alle norme richiamate doveva provvedere al ricovero del sig. Sulogoj in una RSA ha, invece, contattato la ex moglie del sig. Sulogoj che dal momento della separazione avvenuta 20 anni fa, si è vista costretta ad occuparsi da sola della crescita e del benessere delle due figlie di cui una disabile e, dopo aver preteso illegittimamente di conoscere la sua situazione economica e quella delle figlie, con fare duro e deciso ha comunicato loro: “o lo prendete in casa pagando una badante o, altrimenti lo mettiamo a vostre spese in una casa di cura” E... così ha fatto!

Il sig. Sulogoj è stato ricoverato in casa di cura privata, anche se convenzionata, per la quale la ex moglie dovrà, secondo l’ordine della sig.ra Gifuni, accollarsi la spesa mensile, sia della quota sanitaria, sia di quella sociale per un totale di circa 2500 Euro(!?)

- b) il sig. Vestrini Carlo, riconosciuto “ultra sessantacinquenne non autosufficiente” con necessità di assistenza continua, su indicazione della assistente sociale è stato ricoverato direttamente presso la “fattoria di Castello” ed è costretto a pagare per “prestazione socio-assistenziale” (così è scritto nella fattura) una retta di Euro 2867, cifra che sta ad indicare, invece, il pagamento di una prestazione socio-sanitaria. Se così non fosse, la retta “alberghiera” risulterebbe assolutamente esosa ed inaccettabile... ai livelli di un albergo a 4 stelle (!?). che peraltro, ai sensi dell’art 54 della legge 289/02 deve essere pagata per il 50% dal SSN e per il 50% dal Comune di residenza il quale, sulla propria quota, può chiedere all’utente una compartecipazione proporzionale al valore del suo ISEE.

Dopo l’intervento delle scriventi associazioni, l’UVM ha accertato che il sig VESTRINI, già dichiarato anziano ultra sessantacinquenne non autosufficiente “deve essere ricoverato nella RSA “Fattoria il Castello”. Ma, nonostante il preciso e puntuale riferimento normativo di cui sopra, al sig. Vestrini o a chi per lui, è stato imposto di sottoscrivere un PAP (Piano Assistenziale Personalizzato) nel quale i costi del ricovero risultano per il 48% a carico del SSN e per il 52% a carico del sig. Vestrini (!?) ovvero nulla viene chiesto al Comune di residenza, obbligato dalla legge a sostenere l’onere dei servizi pubblici di cui si parla (!?)

Circostanza grave, ma ancora più grave risulta la “Minaccia”: “In caso di mancata consegna entro 10 gg dalla data di ricevimento, decadrà la proposta assistenziale del PAP” (!?).

- b) La sig.ra Panciatici Giovanna Che la Commissione invalidità civile della AUSL n° 6 Livorno, in data 25/06/03 ha riconosciuto come “invalida civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana”, dopo essere stata ricoverata in ospedale per una crisi acuta della malattia psichiatrica di cui soffre. Alle sue dimissioni, vista l’impossibilità di garantirgli la continuità delle cure a domicilio, il marito ha informato i Servizi sociali per chiedere il trasferimento in una RSA. Su

indicazione della assistente sociale Rita Paciotti, cioè di colei che deve guidare l'assistita ad ottenere i servizi del caso, la paziente è stata ricoverata presso la RSA privata, ma convenzionata "Fattoria di Castello". Però, adducendo che il ricovero è stato deciso dai familiari, il marito si è visto presentare una parcella per "prestazione socio-assistenziale" di euro di Euro 2867 (!?) cifra che, anche nel caso sta ad indicare il pagamento, non solo della quota sociale, ma anche il pagamento della "quota sanitaria".

A richiesta delle scriventi associazioni è stata convocata la Commissione UVM la quale, ancora prima di visitare la paziente, in presenza del sottoscritto, ha proposto ai familiari un PAP che prevede, la collocazione in lista d'attesa per potere accedere ad un ricovero di 3 mesi in una RSA pubblica (!?). Il tempo necessario, secondo i membri della Commissione, per far guarire la paziente che...i migliori specialisti del mondo nel corso dei decenni hanno dichiarato inguaribile!!!

d) la sig.ra Bellagamba Leda e nuora della sig.ra Di Paco Emma, deceduta nel 1998, dopo essere stata ricoverata nella RSA privata ma convenzionata "Fondazione Casa Cardinale Maffi" di San Pietro in palazzi dal 1992, quando al momento del ricovero fu costretta, pena il mancato ricovero, a firmare un contratto con il quale, in violazione della norme richiamate, veniva obbligata ad impegnarsi a pagare l'intera quota relativa alla retta sociale. Impegno che, per motivi noti al Comune e alla RSA (un fallimento della azienda del marito) non aveva potuto mantenere. Dopo la morte della suocera si è vista costretta, sotto la minaccia di un pignoramento, con il marito ancora alle prese con procedura di fallimento, a sottoscrivere una scrittura privata con la quale si è "obbligata a continuare a pagare la retta per una cifra totale di 61 mila euro... a 13 anni dalla morte dell'assistita e, ancora sta pagando la sua retta!!!

Infine si segnala che sono decine le situazioni come quelle appena indicate e di cui possiamo fornire idonea e puntuale documentazione

Tutto ciò premesso, le scriventi associazioni

CHIEDONO

A codesta On.le Procura di aprire un procedimento penale nei confronti delle persone responsabili dei fatti esposti, onde accertare la sussistenza di profili penalmente rilevanti a loro carico.

Chiedono, altresì di essere informate in caso di richiesta di archiviazione

Ai sigg. che ci leggono per conoscenza, ognuno per le proprie competenze, di prendere gli opportuni provvedimenti per far cessare le situazioni di grave illegalità messa in atto ai danni di soggetti affetti da malattie cronico - degenerative e, in quanto tali, socialmente fragili.

Gianfranco Mannini
Coordinamento etico Nazionale Caregivers
Delegato provinciale ADUC